

DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2019

58/2019/E/EEL

AVVIO DI UN'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA IN MERITO ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AGLI STATI INTERCLUSI NELLO STATO ITALIANO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1053^a riunione del 19 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la lettera del Ministro dello Sviluppo Economico, 15 dicembre 2014 (di seguito: lettera MiSE 15 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 22 dicembre 2015;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 20 maggio 1997, 61/97, in particolare l'articolo 3;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- il Testo integrato delle partite fisiche ed economiche del Servizio di dispacciamento (di seguito: TIS), allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità del 18 dicembre 2018, 670/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 670/2018/R/eel);
- la sentenza del Tar Lombardia 29 aprile 2016, 843/2016;
- la lettera di Acea Energia S.p.a. (di seguito: Acea Energia) del 15 gennaio 2019, protocollo Autorità 1302 del 17 gennaio 2019 (di seguito: lettera del 15 gennaio 2019);
- la lettera di Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 18 febbraio 2019, protocollo Autorità 3946 del 18 febbraio 2019 (di seguito: lettera del 18 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 10, comma 10.12, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, definisce il punto di dispacciamento di esportazione come il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento effettivo. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di esportazione relativi ad un'unica frontiera elettrica; i punti di dispacciamento di esportazione non includono punti di prelievo relativi a unità di consumo ma punti di prelievo relativi a "unità di consumo virtuali";
- tra i punti di dispacciamento di esportazione vi sono quelli relativi alle frontiere elettriche con gli Stati interclusi nel territorio italiano, ovvero la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano;
- l'articolo 22, comma 2, lettera a) del TIS, prevede che l'utente del dispacciamento regoli con Terna le partite economiche afferenti ai corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS relativi a ciascun punto di dispacciamento incluso nel proprio contratto di dispacciamento; tali corrispettivi, pertanto, trovano applicazione anche nel caso dei punti di dispacciamento di esportazione;
- l'articolo 23 del TIS prevede che, in ciascun periodo rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo sia pari al prodotto tra lo sbilanciamento effettivo e il prezzo di sbilanciamento applicabile, ai sensi dell'articolo 40 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, in base alla tipologia di punto di dispacciamento e al segno dello sbilanciamento effettivo;
- l'articolo 40, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 prevede che, per i punti di dispacciamento di importazione o di esportazione relativi a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati (quali quelli che rilevano ai fini del presente provvedimento), il prezzo di sbilanciamento sia pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel corrispondente periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- l'articolo 22, comma 2, lettera b), del TIS, prevede che l'utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo paghi a Terna i corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'articolo 24 del TIS; la regolazione attuale non prevede che tali corrispettivi vengano applicati anche in relazione ai punti di dispacciamento per unità di consumo virtuali;
- con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica, invece, il TIT prevede che ciascuna impresa distributrice applichi alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 del medesimo TIT (utenti del trasporto) specifiche tariffe, differenziate per tipologia di utenza, a copertura dei costi relativi ai servizio di trasmissione, di distribuzione, di misura, nonché le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema; tali tariffe e le relative maggiorazioni non trovano applicazione nel caso di utenze estere;

- l'articolo 14, del TIT, disciplina l'applicazione dei corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalla rete di trasmissione nazionale, prevedendo che ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione, i cui valori sono fissati nella tabella 7 del medesimo TIT;
- ai fini della deliberazione 670/2018/R/eel, l'Autorità ha utilizzato quale driver di riferimento per la determinazione delle componenti CTR_P e CTR_E , di cui all'articolo 14 del TIT, le variabili di scala, comunicate da Terna, inclusive dei prelievi effettuati nei punti di interconnessione con la Repubblica di San Marino, in quanto la mancata considerazione di tali prelievi comporterebbe la socializzazione a carico dei clienti italiani di costi sostenuti da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione alla medesima Repubblica di San Marino.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- gli Stati interclusi non dispongono di proprie risorse per garantire il soddisfacimento della domanda interna di energia elettrica in condizioni di sicurezza e necessitano, quindi, di importare tale energia;
- a tal fine, in base ad accordi con la Repubblica italiana, gli Stati interclusi beneficiano anche di una riserva di capacità di importazione sulla frontiera elettrica nazionale, destinata ai clienti dei medesimi Stati;
- inoltre, i soggetti che importano energia negli Stati interclusi necessitano di utilizzare le infrastrutture elettriche italiane, divenendo controparte dei connessi servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica erogati da Terna e dalle imprese distributrici competenti; in più, come anche confermato dal giudice amministrativo con particolare riferimento alla Repubblica di San Marino, la circostanza che lo Stato italiano abbia attribuito agli Stati interclusi una riserva di capacità alla frontiera con l'estero non implica, né dal punto di vista logico, né da quello giuridico, che il successivo transito dell'energia elettrica diretta a detti Stati attraverso la rete di trasmissione nazionale italiana debba avvenire gratuitamente;
- con lettera del 18 febbraio 2019, Cassa ha richiesto, all'Autorità, un parere in merito alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all'anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, tenendo conto della gestione dell'energia elettrica importata dalla medesima Acea Energia e destinata allo Stato Città del Vaticano (Acea Energia, sulla base di accordi siglati con lo Stato Città del Vaticano, ha infatti gestito l'attività di importazione di energia elettrica dalla Francia in relazione alla capacità di trasporto assegnata dal Ministro dello Sviluppo Economico allo Stato Città del Vaticano);
- più in dettaglio, con la lettera di cui al punto precedente, Cassa ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di procedere alla perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, riconoscendo ad Acea Energia, per l'intera quantità di energia elettrica importata e

destinata ai clienti in maggior tutela (ivi inclusa la quota direttamente ceduta da Acea Energia ai medesimi clienti), il prezzo di cessione di Acquirente Unico (a sua volta comprensivo del costo sostenuto da Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso e del costo sostenuto per il servizio di dispacciamento della medesima energia).

RITENUTO CHE:

- la situazione sopra descritta renda opportuno compiere alcuni approfondimenti in merito alle modalità con cui è stata effettivamente gestita la regolazione delle partite economiche relative, più in generale, all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
- i risultati del richiamato approfondimento, infatti, potrebbero anche fornire elementi utili per l'affinamento e la revisione del quadro regolatorio relativo all'approvvigionamento e alla cessione dell'energia elettrica agli Stati interclusi nel territorio italiano, per quanto di competenza dell'Autorità, ivi inclusa l'eventuale applicazione dei corrispettivi di dispacciamento (o parte di essi) nonché delle tariffe a copertura dei costi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
- sia, pertanto, opportuno avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili in merito alla regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
- nelle more dell'approfondimento di cui sopra, sia altresì opportuno prevedere che Cassa, in via transitoria e salvo conguaglio, proceda alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all'anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela secondo le modalità già adottate per gli anni precedenti

DELIBERA

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata all'acquisizione, nei termini e per gli scopi meglio precisati in motivazione, di informazioni e dati utili in merito alle modalità con cui sono gestite le partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
2. di prevedere che, nelle more della conclusione dell'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1, sia opportuno prevedere che Cassa, in via transitoria e salvo conguaglio, proceda alla perequazione dei costi, sostenuti da Acea Energia in relazione all'anno 2017, di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela secondo le modalità già adottate per gli anni precedenti;
3. di attribuire la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria conoscitiva al Direttore della Direzione Mercati Energetici e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità

con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità per gli aspetti di relativa competenza;

4. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva si concluda entro il 1 agosto 2019;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

19 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini